

COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Codice ente 10810-6	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 28	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MATERIA DI IMU - ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Bazzani Mario	SINDACO	Presente
Potabili Bertani Franco	ASSESSORE	Presente
Cabrini Oliva Rosa	ASSESSORE	Presente
Totale presenti		3
Totale assenti		0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Puzzi Pietro Fernando il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bazzani Mario nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il vigente regolamento comunali di contabilità;

VISTA la Legge 160/2019;

PREMESSO CHE ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° Gennaio 2020;

CONSIDERATO CHE il citato art. 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

RILEVATO CHE i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO CHE la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO CHE, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze;

VERIFICATO ancora che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva dello Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86% ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO CHE il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI:

- Il comma 748, che fissa l'aliquota base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- Il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 Dicembre 1993 n. 557, convertito, con

- modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- Il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento;
 - Il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;
 - Il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo – classificati nel gruppo catastale D – nella misura di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;
 - Il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei punti precedenti, è pari allo 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;
 - Il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione dei tributi per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO CHE per le fattispecie di cui al presente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO, ancora, il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

ESAMINATA la risoluzione n. 1/DF del MEF del 418 Febbraio 2020 che ha chiarito come l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

PRECISATO CHE il prospetto delle nuove aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Funzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e più precisamente, a partire dall'anno d'imposta 2020 la loro

pubblicazione deve essere completata entro il 14 Ottobre per essere successivamente finalizzata dalla piattaforma telematica del MEF entro il successivo 28 Ottobre;

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno, nell'imposta sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO CHE in caso di mancata pubblicazione entro il 28 Ottobre si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazioni comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO CHE il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente Territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO CHE la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso art. 52, comma 1, che recita: *"Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO CHE, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

PRESO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con Ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione V – n. 22545/2017, la competenza a determinare le aliquote dei tributi spetta alla Giunta Comunale;

VISTA la deliberazione G.C. n. 41 del 14.12.2018 – esecutiva ai sensi di Legge – con cui venivano confermate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2019;

RITENUTO:

- con la presente deliberazione, di dover provvedere a modificare la propria deliberazione sopra richiamata per l'anno 2020, in ragione di quanto esposto in epigrafe;
- quindi che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

		ALIQUOTA QUOTA	VARIAZIONI
1	Abitazioni principali A/1 A/8 A/9	0,5%	MAX 0,6% MIN azzeramento
2	IACP – ERP	0,86%	MAX 1,06% MIN azzeramento
3	Fabbricati rurali strumentali	0,1%	MAX 0,1% MIN azzeramento
4	Fabbricati merce	0,1% Dal 2022 ESENTE	MAX 0,25% fino al 2021 MIN azzeramento
5	Terreni agricoli	0,76%	MAX 1,06%

			MIN azzeramento
6	Fabbricati D	0,86%	MAX 1,06% MIN 0,76% (riserva Stato)
7	Altri fabbricati ed aree fabbricabili (no abitazione principale e fattispecie commi 750 – 753)	0,86%	MAX 1,06% MIN azzeramento
8	Altri fabbricati ed aree fabbricabili	Fino + 0,8% maggiorazione	MAX 1,14% aliquota 2019 MIN azzeramento

ATTESO CHE l'articolazione per l'anno 2020 sarà il seguente:

		ALIQUOTE
1	Abitazioni principali A/1 A/8 A/9	0,6%
2	IACP – ERP	0,86%
3	Fabbricati rurali strumentali	0,1%
4	Fabbricati merce	AZZERAMENTO
5	Terreni agricoli	0,97%
6	Fabbricati D	0,86%
7	Altri fabbricati ed aree fabbricabili (no abitazione principale e fattispecie commi 750 – 753)	0,95%
8	Altri fabbricati ed aree fabbricabili	

VISTO:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 – pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019 – con il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020 – pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28.02.2020 – con il quale è stato differito al 30.04.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;
- l'art. 107 comma 2 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale è stato differito al 31.05.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;
- la Legge 24.04.2020 n.27 che ha modificato il DL “Cura Italia” ed ha prorogato l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali al 31.07.2020;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi e favorevoli resi come per legge;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU da applicare nell’anno 2020, modificando la propria deliberazione n. 41 del 14.12.2018, in ragione di quanto esposto in epigrafe;
3. DI PRENDERE ATTO che le nuove aliquote avranno decorrenza dal 1 Gennaio 2020;
4. DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

		ALIQUOTE
1	Abitazioni principali A/1 A/8 A/9	0,6%
2	IACP – ERP	0,86%
3	Fabbricati rurali strumentali	0,1%
4	Fabbricati merce	AZZERAMENTO
5	Terreni agricoli	0,97%
6	Fabbricati D	0,86%
7	Altri fabbricati ed aree fabbricabili (no abitazione principale e fattispecie commi 750 – 753)	0,95%
8	Altri fabbricati ed aree fabbricabili	

Successivamente, data l’urgenza di procedere in merito, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI
Provincia di Cremona

Tel. 0375/94102-94288 fax 0375/945064 e.mail comtorrepic@tin.it

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 28 del 22-07-2020

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MATERIA
DI IMU - ANNO 2020**

PARERE

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, **PARERE** in ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure previste per la specifica materia.

Torre de' Picenardi, 22.07.2020

IL RESPONSABILE
F.to dott. Scarsato Diego

A mente dell'art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime **PARERE** in ordine alla regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all'oggetto non presenta irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n. 267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente.

Torre de' Picenardi, 22.07.2020

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
F.to dott. Scarsato Diego

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il SINDACO
F.to Bazzani Mario

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, T.U.A.L., D.Lgs. 267/00)

n. Registro delle Pubblicazioni

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, Comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna (Art.125, del T.U. n°267/200).

20-08-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125, T.U.A.L., D.Lgs. 267/00)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in elenco - oggi 20-08-2020 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari ai sensi art. 125 T.U.A.L., D.Lgs. 267/00.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, T.U.A.L., D.Lgs. 267/00)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134, comma 3, T.U.A.L., D.Lgs. 267/00 in data 31-08-2020

li,

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo



IL SEGRETARIO COMUNALE